

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1166

L.R. 30 aprile 1980, n. 34. Adesione della Regione Puglia all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia). Anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Gestione e Controllo L.R. n. 34/1980 e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni", in particolare prevede all'art. 1 lettera c) e all'art. 4 che la Regione, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.R. n. 3/2008".

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l'adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell'ente richiedente; l'art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Associazione denominata "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa - C.R.P.M.", è un network nato nel 1973 che rappresenta quasi tutte le regioni marittime del continente europeo, oltre ad alcuni Paesi terzi appartenenti al vicinato orientale e meridionale dell'Europa.

Tra i loro compiti vi è quello di influenzare le politiche Europee, promuovendo gli interessi delle regioni che rappresentano in Europa e nello spazio Euro-Mediterraneo; in particolare, sfruttano le loro relazioni consolidate e praticano attività di lobby a tutti i livelli.

La Regione Puglia ha una forte vocazione verso la cooperazione europea e mediterranea e un enorme potenziale ed interesse alle politiche di coesione territoriale quali: i trasporti, gli affari marittimi, il clima, l'energia e le politiche di integrazione dei migranti. In considerazione di questo, con nota prot. n. 1526/SP del 05.06.2020 il Presidente della Regione Puglia ha manifestato al Presidente della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime l'interesse della Regione Puglia ad aderire nuovamente, in qualità di socio, all'Associazione e alla Commissione Intermediterranea.

Detta Associazione è retta da uno Statuto, composto da 13 articoli, che è parte integrante del presente provvedimento.

L'art. 1 prevede che l'Associazione è regolata dalla Legge Francese del 1luglio 1901 che stabilisce la disciplina delle associazioni senza scopo di lucro in Francia e nei Paesi francofoni.

Scopo dell'Associazione è quello di riunire i rappresentanti delle Regioni d'Europa, in particolare della periferia marittima, che condividono il principio di uno sviluppo equilibrato e policentrico dell'Europa, e che in tale prospettiva vogliono definire e promuovere i loro interessi.

L'art. 5 dello Statuto stabilisce che l'adesione all'Associazione e alle sue Commissioni geografiche è subordinata al pagamento di quote associative annuali il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea Generale quando viene votato il bilancio.

Con nota prot. n. EMA_CRPMCOU20035 del 20.02.2020, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, il Presidente dell'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa" C.R.P.M., ha proposto l'adesione della Regione Puglia all'Associazione, mediante il versamento di una quota annuale pari ad € **54.891,00** per l'anno 2020.

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente, con nota prot. n. AOO-174/00001389 del 25.02.2020, ha chiesto al Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico Responsabile ad interim del Coordinamento delle Politiche Internazionali competente per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l'acquisizione del parere e ai sensi dell'art. 17, sarà cura di tale struttura partecipare attivamente all'attività dell'Organismo.

Con nota prot. n. AOO_177/0000213 del 26.02.2020 il Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico, Responsabile ad interim del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ha espresso parere favorevole all'adesione della Regione Puglia all'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) e potrà avvalersi dell'eventuale supporto tecnico-progettuale dell'A.S.S.E.T. per le attività conseguenti all'adesione.

Con L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2020.

Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022*" il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2020.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime allegato al presente provvedimento e dello stesso parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020**

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 54.891,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo **1341** – Esercizio Finanziario 2020.

C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti Finanziario: U1.04.05.04.001.

L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del 21.01.2020. La spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale del Direttore Amministrativo del Gabinetto entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l’adesione della Regione Puglia all’Associazione “Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa – C.R.P.M.” con sede in Rennes (Francia) per l’anno 2020;
3. di approvare, con il presente provvedimento la spesa di **€ 54.891,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che copia dello Statuto dell’Associazione costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
6. di trasmettere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l’acquisizione del previsto parere.
7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all’Associazione “Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa – C.R.P.M.” con sede in Rennes (Francia) e al Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali che si potrà avvalere dell’eventuale supporto tecnico-progettuale dell’A.S.S.E.T. per seguire le attività dell’Associazione.
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, l'adesione della Regione Puglia all'Associazione Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) per l'anno 2020;
3. di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € **54.891,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che copia dello Statuto dell'Associazione costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 34/80, il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del previsto parere.
7. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento all'Associazione "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa – C.R.P.M." con sede in Rennes (Francia) e al Direttore di Dipartimento Responsabile del Coordinamento delle Politiche

Internazionali che si potrà avvalere dell'eventuale supporto tecnico-progettuale dell'A.S.S.E.T. per seguire le attività dell'Associazione;

8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DAG	DEL	2020	10	24.07.2020

L.R. 30 APRILE 1980, N. 34. ADESIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ASSOCIAZIONE #CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME D'EUROPA # C.R.P.M." CON SEDE IN RENNES (FRANCIA). ANNO 2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C = IT
Data e ora della firma:
27/07/2020 13:48:11





CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS | WWW.CPMR.ORG | INFO@CRPM.ORG

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONFERENZA DELLE REGIONI PERIPHERICHE MARITIME D'EUROPA (CRPM)

Emendato ed approvato dall'Assemblea generale straordinaria della CRPM, Palermo (Sicilia, Italia), 18 ottobre 2019

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E OGGETTO

È costituita un'Associazione denominata "Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa", regolata dalla Legge Francese del 1 Luglio 1901, modificata dalla legge del 9 ottobre 1981 che consente l'adesione delle Regioni Europee. L'Associazione ha per scopo di riunire i rappresentanti delle Regioni d'Europa, in particolare della periferia marittima, che condividono il principio di uno sviluppo equilibrato e policentrico dell'Europa, e che in tale prospettiva vogliono definire e promuovere i loro interessi comuni.

ARTICOLO 2: DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3: SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede sociale nella Regione di Bretagna (Francia, a Rennes, 6 Rue Saint-Martin). L'eventuale modifica richiede una decisione con maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico.

ARTICOLO 4: MEMBRI

4.1 Possono aderire alla CRPM in qualità di membri:

- a. Tutte le Regioni* europee che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte della Periferia Marittima d'Europa e sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione, secondo le disposizioni previste all'articolo 5. Più precisamente:
 - Le regioni periferiche marittime degli Stati membri dell'Unione europea;
 - Le regioni periferiche marittime europee degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
- b. Tutte le Regioni periferiche non marittime degli Stati membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa che, tenuto conto della loro situazione geografica, economica o politica, ritengono di far parte delle aree dei bacini marittimi d'Europa e sono considerate come tali dai membri dell'organizzazione.
- c. Gli Stati europei che non hanno enti amministrativi di livello regionale possono chiedere di aderire a nome delle loro autorità locali.

*Sono denominate « Regioni » gli enti territoriali organizzati, che rappresentano il primo livello di amministrazione infra-statale all'interno del loro Stato nazionale

4.2 Possono aderire alla CRPM in qualità di membri associati:

- a. Le regioni degli Stati appartenenti all'Unione per il Mediterraneo, le Unioni nazionali delle autorità regionali nonché alcune entità non europee che condividono valori ed obiettivi comuni.
- b. Le condizioni della loro partecipazione alle deliberazioni sono fissate dall'Ufficio Politico della CRPM e ratificate dall'Assemblea Generale. L'Ufficio Politico si pronuncia caso per caso e la decisione è presa a maggioranza.

4.3 Possono partecipare in qualità di osservatori :

- a. Collettività locali come città e enti territoriali interessati alle attività dell'Associazione. Se la Regione di origine dei candidati allo status di osservatore è un membro della CRPM, questa Regione viene consultata prima dell'Ufficio Politico che delibera sulla loro partecipazione.
- b. Gli osservatori partecipano alle riunioni dei gruppi tecnici, di commissioni geografiche e dell'Associazione, a condizione di condividere le spese stabilite annualmente dall'Ufficio Politico. Possono essere interpellati durante i dibattiti, ma non possono partecipare alle votazioni.
- c. Le condizioni della loro partecipazione alle deliberazioni sono fissate dall'Ufficio Politico della CRPM e ratificate dall'Assemblea Generale. L'Ufficio Politico si pronuncia caso per caso e la decisione è presa a maggioranza.

ARTICOLO 5: PROCEDURA DI ADESIONE

- 5.1 L'Associazione può accettare l'adesione di nuove regioni o la richiesta di statuto di osservatore, con la seguente procedura :
 - a. Le richieste devono essere indirizzate al/alla Segretario/a Generale dell'Associazione che le presenta per approvazione all'Ufficio Politico;
 - b. L'Ufficio politico può invitare dei futuri membri a un'Assemblea generale della Commissione geografica di loro scelta e/o all'Assemblea generale dell'Associazione prima della decisione definitiva sulla loro adesione.
- 5.2 L'adesione all'Associazione e alle sue Commissioni geografiche è subordinata al pagamento delle quote associative annuali il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea generale quando viene votato il bilancio.
- 5.3 Le richieste di adesione accettate durante il primo semestre dell'anno civile in corso danno luogo al pagamento della totalità della quota annuale. Le richieste accettate nel secondo trimestre danno luogo al pagamento di metà della quota annuale.

ARTICOLO 6: PROCEDURA DI RITIRO E RADIAZIONI

La perdita della qualità di membro può avvenire in due circostanze:

- 6.1 Il ritiro di un membro, notificato al Segretariato generale dell'Associazione, a mezzo lettera del rappresentante legale della Regione debitamente autorizzato.
- 6.2 La radiazione di un membro, con decisione dell'Assemblea generale, su proposta dell'Ufficio politico, in particolare quando tale membro non abbia pagato la quota associativa anche dopo diversi rilanci del Segretariato generale rimasti infruttuosi.
- 6.3 In caso di ritiro durante il primo semestre dell'anno civile in corso, la quota sarà esigibile per l'intero anno civile. In caso di ritiro durante il secondo semestre dell'anno civile, la quota resterà esigibile fino alla fine dell'anno successivo.

ARTICOLO 7: ORGANIZZAZIONE

La struttura dell'Associazione è la seguente:

- L'Assemblea Generale;
- L'Ufficio Politico;
- Il/la Presidente;
- Il/la Segretario/a Generale;
- Le Commissioni geografiche;
- Il/la Tesoriere e il Comitato finanziario.

7.1 L'ASSEMBLEA GENERALE

7.1.1 L'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. Il/la Presidente presiede l'assemblea e presenta la gestione passata e futura o le attività dell'associazione. La/il Tesoriere rende conto della gestione dell'Associazione. L'Assemblea generale può deliberare validamente solo se un quarto delle Regioni membro e delle Regioni membro associate è presente.

a. La composizione dell'Assemblea generale

- Comprende tutti i membri dell'Associazione, qualunque sia il loro status;
- Si riunisce almeno una volta l'anno secondo le modalità previste dal regolamento interno.

b. Le missioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale si pronuncia sul rapporto di attività e sul rapporto finanziario dell'Ufficio Politico. Approva gli orientamenti e il Bilancio preventivo dell'Associazione presentato dall'Ufficio Politico. Si pronuncia ugualmente sui conti annuali dell'Associazione e sul rapporto del revisore dei conti.

Adotta tutte le deliberazioni corrispondenti agli obiettivi dell'Associazione.

L'Assemblea Generale fissa l'importo delle quote associative annuali e della tassa di ammissione che dovranno versare i membri.

Le Posizioni/testi Politici che hanno una portata generale (in particolare la Dichiarazione Finale delle Conferenze) e che sono destinate ad una diffusione esterna sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri presenti. In tal caso, se la votazione ha luogo per alzata di mano, è necessario procedere prima al conteggio delle Regioni con diritto di voto presenti al momento del voto.

7.1.2 L'Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su iniziativa del/della Presidente o su richiesta dell'Ufficio politico o ancora su richiesta di due terzi dei membri dell'Associazione se il Presidente lo ritiene necessario.

L'Assemblea Generale straordinaria è competente per procedere alla modifica dello statuto, allo scioglimento, fusione o trasformazione dell'Associazione, nonché alla vendita del suo patrimonio.

Le modalità di convocazione sono le stesse dell'Assemblea generale ordinaria. Le modalità delle deliberazioni e del voto sono le stesse dell'Assemblea generale ordinaria.

7.2 L'UFFICIO POLITICO

a. L'Ufficio Politico si compone:

- Di un titolare e di un supplente designati dalle delegazioni nazionali di ogni Stato tra i quali l'Associazione conta dei membri. Le proposte devono essere ratificate dall'Assemblea Generale;
- Dei Presidenti delle Commissioni geografiche e di un rappresentante delle Regioni ultraperiferiche. Ogni Commissione geografica nomina un/una supplente incaricato/a di rappresentare il/la proprio/a Presidente in caso di impedimento;
- Del/della Tesoriere;
- Degli/delle ex-Presidenti dell'Associazione a condizione che continuino ad esercitare un mandato regionale.

- b. L'Ufficio Politico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del/della Presidente.
- c. Ogni membro dell'Ufficio Politico è eletto per due anni. I membri sono dei responsabili regionali in corso di mandato. La perdita del suo mandato all'interno della regione comporta il ritiro ipso facto dall'Ufficio Politico e la sua sostituzione. Può essere sostituito prima della scadenza del termine dalle Regioni del paese di appartenenza.
- d. L'Ufficio Politico assicura il funzionamento permanente dell'Associazione, propone gli orientamenti politici dell'Associazione e attua le decisioni adottate dall'Assemblea Generale. A tale fine si occupa di coordinare i lavori tra le Regioni aderenti e in particolare quelli delle Commissioni geografiche rispetto agli obiettivi generali dell'Associazione.
- e. Prepara il progetto di bilancio preventivo presentato all'assemblea generale, dopo avere consultato il/la Tesoriere ed il Comitato finanziario. Autorizza il/la Presidente ad agire in giudizio se ciò è necessario. Prende in particolare ogni decisione relativa alla gestione ed alla conservazione del patrimonio dell'associazione. L'Ufficio Politico prepara il bilancio contabile dell'Associazione. Rende conto del suo operato all'Assemblea Generale.

7.3 IL PRESIDENTE / LA PRESIDENTE

- a. L'Ufficio elegge tra i suoi membri il/la Presidente dell'Associazione, per un mandato di due anni, rinnovabile.
- b. Possono essere eletti solo i Presidenti di regioni aderenti titolari dell'Ufficio Politico. Nei casi delle Regioni il/la cui Presidente viene nominato/a, possono essere candidati alla carica di presidente della CRPM solo i vicepresidenti eletti/e ai più alti livelli.
- c. Il/la Presidente rappresenta l'Associazione e cumula le funzioni di Presidente dell'Ufficio politico e dell'Assemblea generale. Convoca l'Assemblea generale e le riunioni dell'Ufficio Politico.
- d. L'Ufficio Politico elegge dei vicepresidenti tra i suoi membri di cui un Primo Vicepresidente.

7.4 IL/LA SEGRETARIO/A GENERALE

- a. Il/la Segretario/a Generale è designato/a dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.
- b. Il/la Segretario/a Generale, sotto il controllo dell'Ufficio politico, è incaricato/a del funzionamento amministrativo, contabile e giuridico dell'Associazione.
- c. Gestisce il personale dell'Associazione e mobilita le risorse.
- d. Il/la Segretario/a Generale deve imperativamente godere della fiducia dell'Assemblea Generale e dell'Ufficio Politico. La fiducia viene votata come minimo ogni cinque anni.
- e. Se la carica di Segretario/a Generale è vacante, l'Ufficio Politico definisce la procedura pubblica per l'invito a portarsi candidati.

7.5 LE COMMISSIONI GEOGRAFICHE

- a. Le Commissioni geografiche sono create dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.
- b. Hanno lo scopo di facilitare il decentramento e l'approfondimento dei lavori relativi a grandi zone geografiche con interessi comuni. A tale fine ogni Commissione gode di un diritto di iniziativa per trattare i problemi specifici della propria zona geografica, a condizione di informarne sistematicamente il/la Segretario/a Generale. Questi può adire il/la Presidente e l'Ufficio Politico in caso di azione o di decisione contrarie alle disposizioni di questo Statuto, o alle risoluzioni votate dall'Assemblea Generale o alle iniziative delle altre Commissioni geografiche. In questo caso il/la Presidente può decidere di sospendere l'applicazione dell'iniziativa in attesa della decisione dell'Ufficio Politico.
- c. Possono essere membri di una Commissione geografica solo le regioni che aderiscono all'Associazione.
- d. Ogni Commissione geografica adotta un Regolamento interno conforme al presente Statuto. I Regolamenti e le relative modifiche devono essere ratificati dall'Ufficio Politico della CRPM.

- e. L'Assemblea Generale dell'Associazione raccomanda che ogni Commissione geografica elegga il/la proprio/a Presidente seguendo la procedura in vigore per l'elezione del/della Presidente dell'Associazione. Ogni Commissione geografica elegge il proprio Ufficio secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno. Ogni Commissione geografica designa un/una Segretario/a esecutivo responsabile del coordinamento dei lavori sotto l'autorità del/della Presidente. Il/la Segretario generale della CRPM partecipa all'assunzione dei/delle Segretari/e esecutivi/e e ne informa l'Associazione. Il/la Presidente può anche designare un/una segretario/a particolare per assisterlo/a nello svolgimento delle sue funzioni.
- f. Ogni Commissione geografica può chiedere una quota associativa specifica che si aggiunge a quella versata all'Associazione.

7.6 IL TESORIERE E IL COMITATO FINANZIARIO

- a. L'Ufficio politico designa, tra suoi membri, un/una Tesoriere. In caso di perdita del suo mandato di eletto/a regionale, il/la Tesoriere è sostituito/a nelle sue funzioni da un altro membro dell'Ufficio politico, in occasione della successiva sessione dell'Ufficio.
- b. Il/la tesoriere presiede il Comitato finanziario, che lo/a assiste. Tale Comitato si riunisce almeno due volte all'anno. Esso è composto da quattro persone: due rappresentanti delle Regioni membro e due personalità competenti della Bretagna, Regione sede dell'Associazione.
- c. Il Comitato finanziario ha un ruolo consultivo presso il/la tesoriere. In accordo con il/la Presidente ed il/la Segretario/a generale, prepara il bilancio, e lo propone all'Ufficio. Segue inoltre da vicino l'esecuzione del bilancio. È informato/a di tutti i progetti finanziari che impegnano l'Associazione.

ARTICOLO 8: FINANZIAMENTO

- 8.1 Le spese e le entrate dell'Associazione sono gestite dall'Ufficio Politico insieme al/alla Segretario/a generale.
- 8.2 Le risorse dell'Associazione provengono:
 - a. Dalle quote associative delle Regioni membro titolari e dei membri associati il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea generale quando viene votato il bilancio;
 - b. Da eventuali contratti di studi;
 - c. Da contributi volontari, che possono essere conferiti da collettività o organismi interessati ai lavori dell'Associazione;
 - d. Da programmi di sovvenzioni europee;
 - e. Dagli interessi maturati sul capitale riportati nel bilancio annuale;
 - f. Da qualsiasi altra risorsa finanziaria autorizzata dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
- 8.3 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

8.4 IL REVISORE DEI CONTI

L'Ufficio nomina un revisore dei conti titolare ed un revisore dei conti supplente. La durata del mandato rinnovabile su decisione dell'Ufficio politico è fissata in base alla normativa vigente. Il revisore dei conti esercita la sua missione di controllo nelle condizioni previste dalle norme e regole della sua professione. Ogni anno prepara e presenta, all'Ufficio politico chiamato a deliberare sulla contabilità dell'esercizio concluso, un rendiconto nel quale illustra le attività svolte e certifica la regolarità e esattezza della contabilità.

8.8 IL/LA COMMERCIALISTA

L'ufficio Politico può incaricare un/una Commercialista di preparare la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 9: COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

- 9.1 L'Ufficio Politico è abilitato a firmare convenzioni di cooperazione con le Organizzazioni suscettibili di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.
- 9.2 Tutte le convenzioni concluse con altre organizzazioni sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Generale della CRPM.

ARTICOLO 10: MODIFICA DELLO STATUTO

Ogni modifica al presente Statuto richiede l'approvazione di un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo. Le modifiche devono essere votate alla maggioranza dei due terzi dei voti delle Regioni membro e Regioni membro associate presenti.

ARTICOLO 11: SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato da un'Assemblea generale straordinaria convocata all'uopo, alla maggioranza dei due terzi dei voti delle Regioni membro presenti. L'Assemblea generale straordinaria decide la destinazione dell'attivo netto rimasto dopo il pagamento dei debiti e delle spese di liquidazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel paese in cui ha la sua sede. Designa più commissari incaricati della liquidazione di cui definisce i poteri.

In caso di scioglimento, vengono nominati uno o più liquidatori e l'eventuale saldo di liquidazione è devoluto a un organismo senza scopo di lucro o ad un'associazione che persegue scopi simili, conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale straordinaria che decide sullo scioglimento. Il saldo di liquidazione non potrà essere devoluto a un membro dell'Associazione, nemmeno parzialmente, salvo restituzione di un eventuale apporto.

ARTICOLO 12: REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno è deciso dall'Ufficio politico e approvato dall'Assemblea generale. Questo regolamento definisce tutto quanto esula dal presente Statuto, in particolare tutto ciò che riguarda il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 13: COMPETENZA

Il tribunale competente per ogni azione che riguarda l'Associazione è il tribunale del luogo dove l'Associazione ha la sua sede.

Firma apposta con Aruba Firma

